

**S T A T U T O**

**D E L L A**

**S O C I E T A ' C A S T E L M O N T O R I O**

**della Contrada di Valdimontone**

# INDICE

<b>1. PRINCIPI FONDAMENTALI</b> .....	<b>3</b>
<b>2. COSTITUZIONI</b> .....	<b>4</b>
2.1. I SOCI.....	4
2.2. I SOCI SOSTENITORI .....	4
2.3. L'ORDINAMENTO DELLA SOCIETA' .....	5
2.4. L'ASSEMBLEA GENERALE .....	5
2.5. IL PRESIDENTE .....	6
2.6. IL CONSIGLIO GENERALE .....	7
2.7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO .....	7
2.8. LA COMMISSIONE ELETTORALE.....	9
2.9. I REVISORI DEI CONTI.....	9
<b>3. REGOLAMENTI</b> .....	<b>10</b>
3.1. L'ASSEMBLEA GENERALE .....	10
3.2. IL CONSIGLIO GENERALE .....	11
3.3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	11
3.4. LE ELEZIONI .....	12
3.5. LE COMMISSIONI DI LAVORO .....	13
3.6. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.....	13
3.7. LE SANZIONI .....	14
3.8. MODIFICHE AI REGOLAMENTI .....	15
<b>4. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	<b>15</b>

## 1. PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1) L'attività Sociale dei Montonaioli viene esercitata dalla "SOCIETA' CASTELMONTORIO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE", costituita nell'ambito della Contrada di Valdimontone e da questa patrocinata. L'Esercizio Sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre dell'anno stesso.
- 2) La Società Castelmontorio ha sede in Siena, Piazza A. Manzoni n. 6; in caso di variazione la sede dovrà essere sempre situata nel territorio della Contrada di Valdimontone.
- 3) La Società Castelmontorio si propone di promuovere attività ricreative, culturali, sportive e sociali per rinsaldare fra i Montonaioli i vincoli di solidarietà, amicizia e collaborazione e valorizzare in loro lo spirito e le tradizioni della Contrada al fine di favorire il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Contrada di Valdimontone. Promuove o si associa ad iniziative tendenti a sviluppare e tramandare le antiche tradizioni della Città di Siena. Pertanto hanno diritto a partecipare tutti coloro che, secondo l'art. 1 delle Costituzioni della Contrada di Valdimontone, sono definiti Montonaioli.
- 4) La Società Castelmontorio intende anche perseguire le originarie finalità di assistenza e beneficenza ereditate dall'antica Società di Mutuo Soccorso.
- 5) La Società Castelmontorio non ha fini di lucro né fini politici; nessun Socio può promuovere o partecipare in nome di essa a manifestazioni politiche, né i locali della Società possono essere concessi in uso per lo svolgimento delle predette manifestazioni.
- 6) La Società Castelmontorio ha per insegna uno stendardo bianco con al centro la rappresentazione dell'antico Castello di Castelmontorio sormontato da un montone rampante.
- 7) Le attività della Società Castelmontorio sono regolate da questo Statuto che non dovrà mai essere in contrasto con le Costituzioni ed i Regolamenti contenuti nello Statuto della Contrada di Valdimontone.
- 8) Nei locali della Società Castelmontorio ha sede e svolge la propria attività il Gruppo Donatori di Sangue "Bruno Borghi" della Contrada di Valdimontone.
- 9) La Società Castelmontorio non prevede un termine di durata; in caso di scioglimento per qualunque causa, la Società Castelmontorio devolgerà il patrimonio ad altro ente o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 (n. 622) salvo diversa destinazione imposta per legge. Per lo scioglimento dell'associazione sono necessarie due deliberazioni approvate dall'Assemblea Generale della Società, con la maggioranza dei 3/4 dei votanti, da prendersi a distanza di almeno due mesi l'una dall'altra.
- 10) La Società non può essere intestataria di beni immobili né a seguito di compravendita né per donazione; la Società può accettare donazioni, lasciti, legati, disposizioni testamentarie e qualsiasi altra forma di contribuzione straordinaria esclusivamente se riguardante beni mobili e/o beni mobili registrati.

- 11) Variazioni ai "Principi Fondamentali" e agli articoli delle Costituzioni devono essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza dei 3/4 dei votanti, purché illustrate e discusse in una precedente Assemblea da tenersi non più di due mesi prima. Tali modifiche, una volta approvate, hanno effetto immediato di validità e fanno parte integrante dello Statuto.

## **2. COSTITUZIONI**

### **2.1. I SOCI**

- 12) Sono Soci della Società Castelmontorio i Montonaioli Protettori in regola con il protettorato della Contrada di Valdimontone.
- 13) E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa.
- 14) Tutti i Soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di voto in Assemblea Generale e nell'occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo della Società.
- 15) Possono essere eletti quali Membri del Consiglio Direttivo solamente i Soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
- 16) Ogni Socio ha il dovere di osservare il presente Statuto ed ogni altra deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio Generale e/o dall'Assemblea Generale; ha inoltre il diritto di partecipare, anche insieme con i propri familiari, a tutte le attività promosse dalla Società adoperandosi per la loro migliore riuscita.

### **2.2. I SOCI SOSTENITORI**

- 17) Sono Soci Sostenitori della Società Castelmontorio i Montonaioli protettori che si impegnano a sostenere la Società con il versamento di un contributo annuale la cui entità è stabilita o modificata dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio Direttivo; i Soci Sostenitori che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età sono esentati dal pagamento di detto contributo, pur rimanendo Soci Sostenitori a tutti gli effetti.
- 18) Condizione essenziale per essere considerato Socio Sostenitore è quella di aver pagato il contributo annuale dell'anno precedente entro la fine dell'anno medesimo; il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 19) I Soci Sostenitori che hanno compiuto il sedicesimo anno costituiscono il Consiglio Generale, senza che debbano essere eletti.

### 2.3. *L'ORDINAMENTO DELLA SOCIETA'*

20) La Società Castelmontorio è retta e governata dai seguenti organi:

- I. ASSEMBLEA GENERALE,
- II. PRESIDENTE,
- III. CONSIGLIO GENERALE,
- IV. CONSIGLIO DIRETTIVO.

### 2.4. *L'Assemblea Generale*

21) L'Assemblea Generale è il massimo organo della Società ed in essa si riuniscono tutti i Soci in sedute "ordinarie" e "straordinarie".

22) Hanno diritto di voto tutti i Soci che hanno compiuto il sedicesimo anno; il voto è singolo, personale, libero ed uguale.

23) Promuove azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, resiste alle azioni giudiziali promosse da terzi e all'uopo nomina avvocati e procuratori alle liti.

24) E' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

25) E' convocata dal Presidente:

- in via ordinaria:

- I. per l'insediamento del Consiglio Direttivo;
- II. entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- III. entro il mese di dicembre per la nomina dei Revisori dei conti;

- in via straordinaria:

- I. ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o su richiesta:
- II. . della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo,
- III. . del Presidente della Commissione Elettorale,
- IV. . di almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto.

Nella richiesta devono essere specificati l'argomento o gli argomenti oggetto di richiesta di deliberazione, che devono essere inseriti all'Ordine del Giorno a cura del Presidente.

26) E' dichiarata aperta da chi la presiede ed è valida se, al momento della sua apertura sono presenti almeno cinquanta Soci; in mancanza del numero richiesto per la sua validità, è facoltà di chi la presiede procedere ad un'ulteriore verifica del numero dei partecipanti entro i successivi trenta minuti. Nel caso che venga dichiarata l'invalidità della riunione assembleare, la stessa potrà essere

nuovamente tenuta solo se convocata nelle forme previste nei Regolamenti per le Assemblee ordinarie e straordinarie.

- 27) Le delibere dell'Assemblea Generale sono valide se assunte con le modalità stabilite nei Regolamenti.
- 28) Tutte le delibere assunte dall'Assemblea Generale hanno effetto immediato e, ai fini della pubblicità, rimangono affisse presso la sede della Società per i successivi sette giorni.
- 29) Nessuna delibera può essere assunta in contrasto con quanto previsto dallo Statuto o dalle deliberazioni della Contrada di Valdimontone.

## 2.5. *Il Presidente*

30) Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- I. rappresenta la Società ufficialmente e legalmente di fronte a terzi ed in giudizio;
- II. firma gli atti ufficiali della Società;
- III. stila l'Ordine del giorno dell'Assemblea Generale, della riunione del Consiglio Direttivo e di quella del Consiglio Generale;
- IV. convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale e le Assemblee Generali;
- V. vigila sull'osservanza del presente Statuto e sull'esecuzione delle delibere assembleari;
- VI. sovrintende ad ogni manifestazione e attività sociale;
- VII. presiede tutte le Commissioni che vengono nominate, ad eccezione della Commissione Elettorale;
- VIII. fa parte di diritto del Seggio della Contrada.

31) In caso di impedimento ha la facoltà di farsi rappresentare da un Vice Presidente; in occasione di manifestazioni o cerimonie può altresì farsi rappresentare da un membro del Consiglio Direttivo.

32) Deve essere eletto fra i Soci che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

33) Presenta all'Assemblea Generale, per l'approvazione, annualmente ed al termine di ciascun Esercizio, il rendiconto economico e finanziario e la relazione morale sulle attività svolte dalla Società.

34) Viene eletto con le modalità stabilite nei Regolamenti, resta in carica per due Esercizi sociali e può essere rieletto.

35) In caso di sue dimissioni o di revoca del mandato da parte dell'Assemblea Generale, rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e deve convocare il Consiglio Generale per la nomina della Commissione Elettorale che dovrà preparare l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Qualora non provveda entro trenta giorni, il Consiglio Generale sarà convocato e presieduto dal Priore della Contrada di Valdimontone.

36) In caso di impedimento definitivo da parte del Presidente spetta al Vice Presidente più anziano espletare i suoi compiti relativamente all'ordinaria amministrazione, fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e convocare il Consiglio Generale per la nomina della Commissione Elettorale per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Anche in questo

caso, qualora il Vice Presidente più anziano non provveda entro trenta giorni, il Consiglio Generale sarà convocato e presieduto dal Priore della Contrada di Valdimontone.

## **2.6. Il Consiglio Generale**

37) E' composto da tutti i Soci Sostenitori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

38) E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

39) Stabilisce i programmi per il raggiungimento degli scopi prefissati.

40) Si riunisce su convocazione del Presidente:

- I. per la nomina delle Commissioni di lavoro;
- II. entro il mese di ottobre in cui è in scadenza il Consiglio Direttivo, per la nomina della Commissione Elettorale;
- III. per deliberare su tutto quanto non è espressamente riservato dallo Statuto all'Assemblea Generale;
- IV. su richiesta di almeno cinquanta Soci Sostenitori o del Presidente della Commissione Elettorale.

Nella richiesta devono essere specificati l'argomento o gli argomenti oggetto di richiesta di deliberazione, che devono essere inseriti all'Ordine del Giorno a cura del Presidente.

41) L'inizio della riunione è dichiarato da chi la presiede e la stessa è valida se, al momento della sua apertura sono presenti almeno cinquanta Soci Sostenitori; in mancanza del numero richiesto per la sua validità, è facoltà di chi la presiede procedere ad un'ulteriore verifica del numero dei partecipanti entro i successivi trenta minuti. Nel caso che venga dichiarata l'invalidità della riunione, la stessa potrà essere nuovamente tenuta solo se convocata nelle forme previste nei Regolamenti per le normali riunioni del Consiglio Generale.

42) Le delibere del Consiglio Generale sono valide se assunte con le modalità stabilite nei Regolamenti.

43) Tutte le delibere assunte dal Consiglio Generale hanno effetto immediato.

44) Nessuna delibera può essere assunta in contrasto con quanto previsto dallo Statuto o dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale o dalle deliberazioni della Contrada di Valdimontone.

## **2.7. Il Consiglio Direttivo**

45) Stabilisce i criteri per la gestione della Società, in osservanza a quanto stabilito nei Regolamenti, e cura l'impostazione e la realizzazione dei programmi, relativi alle attività, deliberati dal Consiglio Direttivo stesso, dal Consiglio Generale e dall'Assemblea Generale; collabora con gli Organi della Contrada per i festeggiamenti tradizionali e provvede all'organizzazione di iniziative prese di volta in volta dalla Società stessa e/o dalla Contrada.

46) E' composto da membri che ricoprono le seguenti cariche:

- I. Presidente;
  - II. Vice Presidente;
  - III. Segretario;
  - IV. Cassiere;
  - V. Bilanciere;
  - VI. Economo;
  - VII. Addetto alle attività sportive;
  - VIII. Addetto alle attività sociali, culturali e ricreative;
- nonché:
- IX. dal Priore della Contrada di Valdimontone o da un Ufficiale del Seggio delegato dal Priore stesso;
  - X. dal Presidente del Gruppo Donatori di Sangue "Bruno Borghi" della Contrada di Valdimontone, o da un membro del Consiglio del Gruppo, delegato dallo stesso Presidente.
- Ad eccezione di quella di Presidente, di Priore della Contrada di Valdimontone e di Presidente del Gruppo Donatori di Sangue "Bruno Borghi" della Contrada di Valdimontone, le cariche sopra menzionate possono essere ricoperte da più persone, a discrezione della Commissione Elettorale. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo (comprensivo dei Consiglieri) non può essere superiore a 40 (quaranta) e quello dei Consiglieri non può essere superiore a 15 (quindici).
- 47) Possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; rimangono in carica per due Esercizi Sociali e possono essere rieletti.
  - 48) Viene eletto con le modalità previste nei Regolamenti.
  - 49) La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.
  - 50) L'inizio della riunione è dichiarato da chi la presiede e la stessa è valida se, al momento della sua apertura, sono presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo; in mancanza del numero richiesto per la sua validità, è facoltà di chi la presiede procedere ad un'ulteriore verifica del numero dei partecipanti entro i successivi trenta minuti. Nel caso che venga dichiarata l'invalidità della riunione, la stessa potrà essere nuovamente tenuta solo se convocata nelle forme previste nei Regolamenti per le normali riunioni del Consiglio Direttivo.
  - 51) Ogni membro ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decade automaticamente dalla carica; coloro i quali non possono partecipare alle riunioni hanno l'obbligo di darne comunicazione preventiva al Presidente o al Segretario. Ha inoltre il dovere di partecipare alle Assemblee Generali della Società e alle riunioni del Consiglio Generale.
  - 52) Tutti i membri sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio Direttivo e, individualmente, degli atti che conseguono alla carica che ricoprono.
  - 53) Propone al Consiglio Generale la costituzione di Commissioni di lavoro, ove lo ritenga necessario, per la realizzazione di specifiche finalità.
  - 54) In seno al Consiglio Direttivo possono essere assegnate ad ogni Consigliere varie mansioni di particolare natura o di affiancamento a coloro che già ricoprono cariche.



## **2.8. LA COMMISSIONE ELETTORALE**

- 55) La Commissione Elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo viene eletta dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno in cui il Consiglio stesso è in scadenza.
- 56) Ha il mandato di presentare una lista con i nominativi candidati a ricoprire le cariche elettive.
- 57) E' composta da cinque Soci Sostenitori, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nominati dal Consiglio Generale, in blocco, per alzata di mano. Qualora vi siano più di cinque candidati questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto, e rimarranno eletti i cinque che otterranno il maggior numero di voti; in questo caso ogni votante dovrà esprimere cinque nominativi, altrimenti la scheda verrà annullata.
- 58) Elege al suo interno un Presidente che ha la facoltà di chiedere al Presidente della Società la convocazione del Consiglio Generale e/o dell'Assemblea Generale per informarla, quando lo ritenga necessario, sui lavori della Commissione.
- 59) Deve completare il suo mandato entro tre mesi dalla sua elezione e nei trenta giorni successivi dovranno avere luogo le Elezioni; in caso contrario il Presidente uscente della Società dovrà convocare il Consiglio Generale per deliberare sulla conferma della stessa, per un determinato periodo, o sulla eventuale elezione di una nuova Commissione Elettorale .
- 60) Nel caso che non riesca a portare a termine il suo mandato entro la fine dell'Esercizio Sociale, il Consiglio Direttivo uscente rimane ancora in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, per espletare l'ordinaria amministrazione.
- 61) In caso di impedimento o dimissioni di uno o due membri la Commissione può rimanere in carica se il Consiglio Generale, convocato dal Presidente della Società, le rinnova la fiducia. Nel caso in cui più di due membri o tutta la Commissione in blocco si dimettano, la Commissione decade automaticamente e il Presidente di Società deve convocare (entro sette giorni dalla data delle dimissioni) il Consiglio Generale per eleggere la nuova Commissione.
- 62) Dopo aver ultimato il proprio lavoro e concordato con il Presidente di Società uscente la data delle Elezioni, il Presidente della Commissione fa convocare i Seggi Elettorali La convocazione deve essere portata a conoscenza dei Soci con almeno una settimana di anticipo sulla data prevista, a mezzo stampa ed altri organi di informazione e con affissione di comunicazione ai Confini della Contrada e nei locali della Società.
- 63) Le Elezioni avranno luogo secondo le modalità esposte nei Regolamenti.

## **2.9. I REVISORI DEI CONTI**

- 64) L'Assemblea Generale nomina ogni anno, entro il mese di Dicembre, tre Revisori dei conti che devono controllare il rendiconto economico e finanziario dell'Esercizio in corso; tali revisori devono essere Soci ed aver compiuto il diciottesimo anno di età.
- 65) Al momento dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario da parte dell'Assemblea Generale presentano la loro relazione.

### 3. REGOLAMENTI

#### 3.1. L'ASSEMBLEA GENERALE

- 1) *L'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) è convocata con affissione dell'Ordine del Giorno nei locali della Società, almeno tre giorni prima del suo svolgimento; la convocazione deve essere possibilmente portata a conoscenza dei Soci mediante avvisi stampa e tramite ogni altro possibile mezzo di informazione.*
  - 2) L'inizio dell'Assemblea Generale è dichiarato da chi la presiede, secondo quanto previsto dallo Statuto; solo al momento dell'apertura, su richiesta di almeno uno dei presenti, può essere verificato il numero dei partecipanti. Prima della verifica suddetta, chi presiede l'Assemblea deve richiamare, nel luogo dove si tiene l'Assemblea stessa, gli aventi diritto al voto che eventualmente si possono trovare nei locali adiacenti; in caso che essi non ottemperino prontamente, non saranno computati tra i presenti ai fini della verifica del numero legale. Constatata la validità dell'Assemblea Generale, chi la presiede dichiara aperta la seduta, passa a dare lettura dell'Ordine del Giorno e invita il Segretario alla lettura del verbale della precedente Assemblea. Dopo l'approvazione del verbale si procede alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.
  - 3) Non sono ammesse votazioni su argomenti non inseriti all'Ordine del Giorno né su quanto proposto in sede di 'Varie ed eventuali', ma almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto sono sufficienti per richiederne l'inserimento all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale successiva.
  - 4) Eventuali atti o decisioni del Presidente, del Consiglio Direttivo o del Consiglio Generale, che eccedono le rispettive competenze individuate nel presente Statuto o stabilite da delibere assembleari, assunti in situazioni di urgenza, devono essere presentati per la ratifica nel corso della prima Assemblea Generale successiva all'atto o alla decisione. Nel caso che l'Assemblea Generale non ratifichi tali atti o decisioni, il Presidente dovrà convocare una Assemblea Generale Straordinaria, entro venti giorni, per richiedere la conferma del mandato a lui e al Consiglio Direttivo, fino alla naturale scadenza.
  - 5) Le deliberazioni, salvo che specifici articoli di questo Statuto o dei presenti Regolamenti dispongano diversamente, vengono sempre assunte a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto.
  - 6) Le votazioni avvengono per “alzata di mano”; dovranno altresì svolgersi a “scrutinio segreto” in uno dei seguenti casi:
    - I. . a giudizio del Presidente,
    - II. . nel caso in cui si voti su persone fisiche (salvo quanto disposto per le Commissioni);
    - III. . su richiesta di almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto.
- Possono inoltre svolgersi per “appello nominale” su proposta del Presidente o su richiesta di almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto.
- 7) Per l'acquisto o l'alienazione di beni mobili e beni mobili registrati di particolare valore storico, artistico ed affettivo è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei votanti.

### **3.2. IL CONSIGLIO GENERALE**

- 1) *Il Consiglio Generale è convocato con affissione dell'Ordine del Giorno nei locali della Società, almeno tre giorni prima del suo svolgimento; la convocazione deve essere possibilmente portata a conoscenza dei Soci Sostenitori mediante avvisi stampa e tramite ogni altro possibile mezzo di informazione.*
- 2) L'inizio del Consiglio Generale è dichiarato da chi lo presiede, secondo quanto previsto dallo Statuto; solo al momento dell'apertura, su richiesta di almeno uno dei presenti, può essere verificato il numero dei partecipanti. Prima della verifica suddetta, chi presiede il Consiglio Generale deve richiamare, nel luogo dove si tiene il Consiglio stesso, gli aventi diritto al voto che eventualmente si possono trovare nei locali adiacenti; in caso che essi non ottemperino prontamente, non saranno computati tra i presenti ai fini della verifica del numero legale. Constatata la validità della riunione del Consiglio Generale, chi la presiede dichiara aperta la seduta, passa a dare lettura dell'Ordine del Giorno e invita il Segretario alla lettura del verbale del precedente Consiglio Generale. Dopo l'approvazione del verbale si procede alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.
- 3) Non sono ammesse votazioni su argomenti non inseriti all'Ordine del Giorno né su quanto proposto in sede di 'Varie ed eventuali', ma almeno cinquanta Soci Sostenitori aventi diritto al voto sono sufficienti per richiederne l'inserimento all'Ordine del Giorno della successiva riunione del Consiglio Generale.
- 4) Le deliberazioni, salvo che specifici articoli di questo Statuto o dei presenti Regolamenti dispongano diversamente, vengono sempre assunte a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto.
- 5) Le votazioni avvengono per 'alzata di mano'; dovranno altresì svolgersi a 'scrutinio segreto' in uno dei seguenti casi:
  - I. . a giudizio del Presidente,
  - II. . nel caso in cui si voti su persone fisiche (salvo quanto disposto per le Commissioni);
  - III. . su richiesta di almeno cinquanta Soci Sostenitori aventi diritto al voto.

Possono inoltre svolgersi per 'appello nominale' su proposta del Presidente o su richiesta di almeno cinquanta Soci Sostenitori aventi diritto al voto.

### **3.3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1) Il Consiglio viene convocato dal Segretario, d'ordine del Presidente, con almeno tre giorni di preavviso, con i mezzi che riterrà più opportuni dando comunque notizia dell'Ordine del Giorno ai singoli componenti, personalmente.
- 2) In caso di straordinaria importanza ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato in via breve, senza preavviso.
- 3) Il verbale di ogni riunione deve essere approvato nella riunione successiva, prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

- 4) Il Consiglio Direttivo prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa, prevista negli articoli del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni vengono assunte per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora si tratti di votazione su persone fisiche, salvo quanto disposto in deroga, nella parte dei Regolamenti riferita alle Commissioni di lavoro. Il Presidente può richiedere, quando lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.
- 6) Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo debba essere sostituito per impedimento definitivo o per dimissioni o per revoca del mandato, il Presidente può proporre all'Assemblea Generale la sostituzione con un altro nominativo che non faccia già parte del Consiglio stesso, e chiederne l'approvazione della nomina con votazione a scrutinio segreto; la sostituzione è approvata se il nominativo ottiene la maggioranza assoluta dei voti. La modifica della carica di un membro all'interno del Consiglio Direttivo, eventualmente proposta dal Presidente, deve essere approvata dall'Assemblea Generale, con votazione per alzata di mano, ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dai voti.

### **3.4. LE ELEZIONI**

- 1) Le votazioni per l'Elezione del Consiglio Direttivo si svolgono, nelle date stabilite, con il seguente orario, da applicarsi per intero:
  - I. venerdì dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
  - II. sabato dalle ore 15,00 alle ore 24,00;
  - III. domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00.La Commissione Elettorale deve predisporre i seggi in modo che l'elettore possa esprimere il proprio voto segretamente.  
Le operazioni di voto hanno inizio alla presenza, oltre che della maggioranza dei membri della Commissione Elettorale, anche di almeno tre Soci aventi diritto al voto che devono sottoscrivere il verbale di apertura delle votazioni, nel quale devono dare atto di aver verificato che le urne, vuote, sono state sigillate alla loro presenza.
- 2) E' obbligatorio che l'elettore si rechi a votare nel luogo all'uopo predisposto.
- 3) Non è ammessa per nessun motivo la votazione palese. In questo caso la Commissione Elettorale deve vigilare affinché l'elettore non deponga la scheda nell'urna se non dopo essersi regolarmente recato nel luogo predisposto.
- 4) Gli elettori confermano i nominativi proposti dalla Commissione Elettorale su apposita scheda, lasciando invariata la scheda stessa, oppure cassano singolarmente, il nome di uno o più candidati che possono sostituire con altro o altri di loro gradimento, indicandone il nome e il cognome in stampatello.
- 5) Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale, alla presenza di almeno tre Soci aventi diritto al voto, procede alle operazioni di scrutinio che è pubblico, dopodiché legge i risultati e redige il verbale di chiusura delle elezioni che deve essere controfirmato dai predetti tre Soci presenti allo scrutinio stesso.
- 6) I membri del Consiglio Direttivo risultano eletti se ottengono singolarmente il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.

- 7) Il Consiglio Direttivo non risulta eletto nel caso in cui il Presidente non ottenga il consenso della maggioranza assoluta dei votanti o nel caso non dovesse essere raggiunta la maggioranza richiesta per oltre un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. Nel caso che la maggioranza richiesta non dovesse essere raggiunta da un Membro del Consiglio Direttivo, il Presidente può proporre la sostituzione dello stesso con le modalità previste nell'art. C.6 del presente Statuto.
- 8) terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, deve richiedere al Presidente uscente la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria per la lettura dei risultati delle elezioni e per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
- 9) L'Assemblea Generale ordinaria, da convocarsi con le modalità di cui al punto A.1, deve tenersi nei successivi sette giorni; nel corso di questa Assemblea il Presidente della Commissione Elettorale, o chi ne fa le veci, letto il verbale relativo allo svolgimento delle elezioni, nel caso in cui il Consiglio Direttivo risulti eletto, proclama la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo ed il loro insediamento.

### **3.5. LE COMMISSIONI DI LAVORO**

- 1) Per affrontare specifici programmi di lavoro possono essere nominate dal Consiglio Generale apposite Commissioni formate da Soci Sostenitori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
- 2) Ogni Commissione è formata da un numero di persone indicato dal Consiglio Generale, al momento della sua costituzione, in base alle esigenze e agli scopi prefissati. I candidati a membri della Commissione devono essere presenti al Consiglio Generale o, in caso contrario, dovranno avere espresso precedentemente la propria disponibilità al Presidente.
- 3) La Commissione viene votata in blocco, per alzata di mano, a meno che non si presenti un numero di candidati superiore a quello stabilito. In tale caso tutti i candidati vengono messi in votazione, a scrutinio segreto, e risultano eletti quelli che (in numero stabilito) avranno ottenuto il maggior numero di voti. Ogni votante deve esprimere la preferenza su un numero di nominativi pari a quello stabilito per formare la Commissione, altrimenti la sua votazione è ritenuta non valida.
- 4) Fanno parte di diritto di una Commissione il Presidente e quei Membri del Consiglio Direttivo la cui mansione, su individuazione del Consiglio Direttivo stesso, è attinente ai lavori di quella Commissione.
- 5) Una Commissione resta in carica sino a quando non ha ultimato i propri lavori raggiungendo lo scopo prefissato; decade alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere rieletta. Deve comunque relazionare sullo stato dei suoi lavori al Consiglio Direttivo, almeno una volta ogni sei mesi, e al Consiglio Generale, al termine del mandato.
- 6) In casi particolari il Consiglio Generale può stabilire una durata determinata, anche superiore a quella del Consiglio Direttivo.

### **3.6. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

- 1) La Società opera su conti correnti (bancari o postali) intestati alla Società stessa che ne cura l'amministrazione (richiesta di affidamenti, ecc.) e può disporre anche sull'utilizzo delle giacenze o sul ripianamento di eventuali scoperti.

- 2) Su tali conti correnti è prevista la firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente con almeno uno dei Cassieri.
- 3) Il rendiconto economico e finanziario viene presentato dal Bilanciere all'Assemblea Generale, per la sua approvazione, entro tre mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti. Il suddetto rendiconto, dopo essere stato approvato, deve rimanere affisso, ai fini della pubblicità, nei locali della Società per i successivi sette giorni dall'avvenuta approvazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo può deliberare, nella propria autonomia, su spese di importo unitario non superiore al 10% (dieci per cento) del totale delle entrate ordinarie risultanti nell'ultimo rendiconto economico e finanziario approvato; le spese unitarie che eccedono il predetto limite, e fino ad un massimo del 20% (venti per cento) delle entrate ordinarie risultanti nell'ultimo rendiconto economico e finanziario approvato, devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Generale; infine, le spese unitarie eccedenti quest'ultimo limite devono essere autorizzate dall'Assemblea Generale dei Soci.
- 5) La Società può proporre forme di sottoscrizioni, approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, per finanziare proprie realizzazioni e/o attività varie.
- 6) E' fatto divieto alla Società di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la vita della Società stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

### **3.7. LE SANZIONI**

- 1) Chiunque danneggi o rechi pregiudizio a beni di proprietà della Società o in uso alla stessa è tenuto a rifondere i relativi danni nelle forme stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente, oltre a richiedere il risarcimento dei danni stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei casi di danneggiamenti volontari o manomissioni, può applicare, su proposta del Consiglio stesso, le seguenti sanzioni:

- I.richiamo scritto,
- II.sospensione temporanea.

Tali sanzioni vengono immediatamente comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Presidente provvederà ad informare l'Assemblea Generale dei Soci nella prima seduta utile.

- 3) La sospensione temporanea è disposta nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di comportamenti particolarmente gravi e consiste nel divieto di frequentare i locali e di prendere parte a qualsiasi forma di attività, per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato dal Presidente.

### **3.8. MODIFICHE AI REGOLAMENTI**

- 1) Le modifiche da apportare ai sopracitati articoli dei "Regolamenti" devono essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto, in un'unica seduta, sempreché preventivamente poste all'Ordine del Giorno.

## **4. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- I) Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale della Società nella seduta del 25 novembre 2005, sostituisce integralmente quello approvato in data 6 giugno 1997 ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua approvazione.
- II) Le deliberazioni assunte in Assemblee Generali che hanno avuto luogo precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimangono vigenti se non in contrasto con quanto riportato in esso.
- III) La Società Castelmontorio rimane chiusa nei casi contemplati nello Statuto della Contrada e in caso di morte di un membro del Consiglio Direttivo in carica; nel caso di morte di un Socio Sostenitore, la cui salma non è esposta nella Chiesa o nei locali della Contrada, è prevista la sola esposizione della bandiera della Contrada abbrunata, all'ingresso della Società.
- IV) I non Montonaioli che risultano Soci Sostenitori alla data di entrata in vigore del presente Statuto mantengono tale qualifica.
- V) Il testo del presente Statuto deve essere inserito e custodito fra gli Atti Ufficiali della Società Castelmontorio.